

Statuto dell'Associazione EDUCAMENTE ETS

Premessa

L'Associazione "EDUCAMENTE", costituita in data 8 settembre 2010 e iscritta all'Anagrafe delle ONLUS in data 16 marzo 2016, nasce con l'obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale, promuovendo il rispetto della dignità della persona, l'inclusione sociale, la responsabilità educativa e la tutela delle situazioni di fragilità.

Fin dalla propria costituzione, l'Associazione ha orientato la propria attività alla realizzazione di interventi educativi, assistenziali e di accompagnamento in favore di minori, giovani e adulti in condizioni di vulnerabilità personale, familiare o sociale, operando anche mediante la gestione diretta di case famiglia e di strutture di accoglienza e supporto.

Nel corso degli anni, EDUCAMENTE ha sviluppato la propria missione attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi finalizzati al recupero, alla crescita personale, al reinserimento sociale e all'autonomia dei beneficiari, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da disagio educativo, marginalità sociale, povertà relazionale, difficoltà familiari ed esclusione.

L'Associazione ha altresì promosso attività di sostegno allo studio, accompagnamento educativo, orientamento e inclusione socio-lavorativa, nonché iniziative di sensibilizzazione, formazione e approfondimento culturale rivolte alla comunità, alle famiglie, agli operatori e ai soggetti coinvolti nei percorsi di cura, tutela e inclusione.

Nello svolgimento delle proprie attività, EDUCAMENTE si ispira ai principi della centralità della persona, della responsabilità educativa, della solidarietà sociale, della non discriminazione, della promozione della legalità, della pace, della convivenza civile e della valorizzazione delle differenze culturali e sociali.

L'Associazione opera inoltre per favorire la costruzione di reti territoriali di collaborazione con enti pubblici, istituzioni scolastiche, servizi sociali e sanitari, enti del Terzo Settore e altri soggetti attivi nella tutela delle persone fragili, nell'accoglienza, nell'educazione e nei processi di integrazione sociale.

Denominazione - Sede - Scopo – Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE - È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione denominata "EDUCAMENTE". L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2. - SEDE - L'Associazione ha sede nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare l'Associazione intende proseguire la propria attività rivolta a:

- a) svolgimento di attività di assistenza ed educazione per il recupero ed il reinserimento di minori ed adulti sul territorio nazionale anche mediante la gestione diretta di case famiglia e strutture similari.
- b) Sostegno allo studio e all'accompagnamento al lavoro di minori ed adulti detenuti sul territorio nazionale.
- c) Organizzazione di iniziative culturali, editoriali e formative sia mediante incontri specifici (seminari, convegni e simili) che tramite l'ausilio del web (siti, portali e simili).

... aggiungere le attività che s'intende portare avanti

Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

La deliberazione di avvio delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo, che deve accertare e attestare il rispetto dei criteri e dei limiti definiti dal D.M. 107/2021, con particolare riferimento al limite percentuale sulle entrate complessive dell'ente.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è documentato nella relazione di missione o, qualora redatto, nel rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il bilancio d'esercizio e, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta

per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI - Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- condividere le finalità dell'ente e partecipare alla vita associativa secondo il presente statuto.

L'eventuale attività svolta dagli associati in favore dell'Associazione può assumere carattere volontario ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 12. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si

perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario (dimissioni);
- c) esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli associati nei seguenti casi:

- morosità nel pagamento della quota associativa;
- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- grave violazione delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi;
- comportamenti che arrechino danni materiali o morali all'Associazione.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea dopo aver consentito all'associato interessato di esporre le proprie giustificazioni. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato interessato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, ad eccezione del Presidente, per il quale

andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato, ove vi sia, dal primo dei non eletti.

In mancanza del primo dei non eletti, la sostituzione è disposta dall'Assemblea degli associati, che provvede alla nomina di un nuovo consigliere con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il tesoriere
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Tesoriere

ART. 18. - TESORIERE - Il tesoriere gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Assemblee

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in Assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 20. - DELIBERE - L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il preventivo qualora predisposto dal Consiglio Direttivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe, ovvero di più di cinque nelle associazioni con almeno cinquecento associati.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI - L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 27. - RESPONSABILITÀ - Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO - 1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 29. - VOLONTARI - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - Lo scioglimento volontario dell'Ente è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 21, ultimo comma, del Codice civile, su proposta del Consiglio Direttivo/Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea dei soci.

Controversie

ART. 32. - RINVIO A NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

